



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

### COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008

#### 1. DELIBERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

##### COMUNICATO UFFICIALE N. 148/CGF (2007/2008)

La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, riunita a Roma il 26 marzo 2008, nella composizione con i Sigg.ri:  
Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO, Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO,  
Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Carmine  
VOLPE; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI/Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.  
ha adottato, in merito ai ricorsi trattati, le decisioni di cui si riportano i dispositivi:

**2) RICORSO DEL CALCIATORE ANDREA COLABRARO DEL 24.1.2008 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO RELATIVA ALLA SQUALIFICA FINO AL 20.11.2008 (Del. G.S. presso D.P. di Catanzaro Com. Uff. n. 38 del 27.11.2007)**

La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l'incameramento della relativa tassa.

**6) RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. SPORTING TERRANOVA DEL 9.2.2008 AVVERSO LE DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. RELATIVAMENTE ALLA CONTROVERSIA CON L'ALLENATORE CARLO MARINI (Del. C.A. della L.N.D. Com. Uff. n. 3 del 1.12.2007).**

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per inappellabilità del lodo emesso dal Collegio Arbitrale.

##### COMUNICATO UFFICIALE N. 149/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 Marzo 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Giampietro Dr. Vito – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**3) RICORSO DEL F.C. CALCIO ACRÌ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USC CORIGLIANO/CALCIO ACRÌ DEL 27.1.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 110 del 4.3.2008).**

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal F.C. Calcio Acri di Acri (Cosenza) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

## **2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 41/CDN (2007/2008)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Andrea Baldanza, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Anna Scifoni, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 marzo 2008 e ha assunto la seguente decisione:

**(129) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO FUMAROLA (all'epoca dei fatti tesserato FC Rossanese 1909 ASD attualmente tesserato ASD Nuova Vis Pesaro 2006) E ANTONIO FERRANTE (all'epoca dei fatti Presidente FC Rossanese 1909 ASD) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 8 CGS (VIGENTE ART. 8 COMMA 11) IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER COMMA 2 NOIF E DELL'ART. 7 COMMI 4 E 6 CGS (ATTUALE ART. 8 COMMI 6 E 8) IN RELAZIONE ALL'ART. 94 COMMA 1 LETT. A) NOIF E DELLA SOCIETA' FC ROSSANESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (VIGENTE ART. 4 COMMA 1) E ART. 7 COMMI 4 E 6 CGS (ATTUALE ART. 8 COMMI 6 E 8) IN RELAZIONE ALL'ART. 94 COMMA 1 LETT A) NOIF (nota n. 1743/099pf07-08/SP/en del 18.11.2007).**

Il calciatore Angelo Fumarola, all'epoca dei fatti tesserato per la società Rossanese 1909 militante nel campionato Interregionale, attualmente in forza alla Vis Pesaro, con atto dell'8 novembre 2006 adiva la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti e, deducendo che la società Rossanese non aveva rispettato l'accordo economico con lui sottoscritto per la stagione sportiva 2005/2006 mancando di corrispondere l'intero importo pattuito di € 15.500,00, chiedeva la condanna della società al pagamento della somma. La società Rossanese, con atto del 5 febbraio 2007, contestava la domanda e sosteneva che l'accordo economico effettivamente sottoscritto tra le parti era stato di € 22.000,00, a fronte del quale aveva versato al calciatore € 16.500,00 ed € 3.500,00, somme incamerate e quietanzate dal calciatore. Ammetteva di essere rimasta debitrice del saldo di € 2.000,00 che, unitamente al compenso dell'agente del calciatore di € 1.500,00 per il totale di € 3.500,00, era portato da assegno bancario insoluto. A tale deduzione replicava il calciatore affermando che l'unico accordo economico esistente era quello di € 15.500,00 depositato presso il Comitato Interregionale, che le quietanze di pagamento prodotte dalla società erano false; che egli tuttavia aveva effettivamente percepito dalla società € 4.000,00, per cui il credito vantato doveva ridursi ad € 11.500,00. A seguito di convocazione del calciatore e della società avanti la Commissione di cui sopra, compariva soltanto il calciatore, il quale affermava la falsità della proprie firme apposte sui documenti che la società aveva prodotto e di cui ne contestava peraltro il contenuto. La Commissione Accordi Economici sospendeva il procedimento e trasmetteva gli atti all'Ufficio Indagini presso la FIGC affinché fosse fatta chiarezza in merito alle contestazioni che la società aveva mosso al reclamo del calciatore. Dagli accertamenti dell'Ufficio risultava che tra le parti esisteva un doppio accordo economico risalente al 3 novembre 2005, da esse stesse ammesso, recante due importi tra loro diversi; che entrambi gli accordi non erano stati depositati; che, più in particolare, il primo dei due, recante il minor importo di € 15.500,00, era stato respinto dal Comitato Interregionale perché incompleto e ritenuto nullo; che nella vicenda vi era stata la presenza, a fianco del calciatore, di un agente operante in ambito dilettantistico privo di regolare licenza. In questo contesto, il Procuratore Federale procedeva al deferimento in epigrafe trascritto. Il calciatore faceva pervenire memoria con la quale, impugnati gli addebiti, venivano richiesti o il proscioglimento del deferito in via principale, ovvero, in subordine, la sola violazione dell'art. 94 ter comma secondo NOIF con applicazione della sanzione minima prevista dell'art. 8 comma 11 CGS. Nessuna deduzione era svolta dalla società Rossanese e da Ferrante Antonio nella qualità di presidente della società stessa nel periodo contestato. In sede di audizione innanzi codesta Commissione Disciplinare, la Procura Federale, richiamati gli accertamenti eseguiti ed i capi di imputazione, concludeva affinché fossero irrogate le seguenti sanzioni: 2 mesi di squalifica per il calciatore Fumarola Angelo, 1 anno di inibizione per Ferrante Antonio, l'ammenda di € 22.000,00 e 2 punti di penalizzazione in classifica per la società Rossanese. Fumarola Angelo, a mezzo del proprio difensore, chiedeva differirsi il dibattimento stante l'impossibilità a comparire e, nel merito, si riportava al dedotto, eccepito e concluso nella memoria a difesa. Tanto succintamente esposto, questa Commissione, ritenuto influente ai fini del decidere l'istanza di rinvio, accoglie il deferimento nei limiti che seguono. Si ritiene violato oltre ogni ragionevole dubbio l'art. 94 comma 1 NOIF. La violazione si concretizza nella stipula del secondo accordo economico del 3 novembre 2005 di € 22.000,00, in quanto contrastante con la pattuizione di pari data, conclusa per la minor somma di € 15.500,00. Quest'ultimo accordo era stato depositato dalla società Rossanese presso il Comitato di competenza, ma non era stato accettato da tale Organo. Il secondo accordo, recante l'effettiva consistenza economica del rapporto tra la società ed il calciatore, doveva con tutta evidenza rimanere circoscritto alle parti che l'avevano firmato e tale sarebbe rimasto se l'iniziativa del calciatore di adire la Commissione Accordi Economici con la finalità di incassare anche l'importo del primo accordo dopo che egli aveva già riscosso buona parte del secondo, non avesse indotto la società a svelarlo, per evitare di versare al calciatore importi che non gli erano dovuti. Non si ritiene invece sussistere la violazione dell'art. 94 ter comma secondo NOIF per non avere le parti compiutamente depositato il relativo accordo economico.

La società Rossanese, in effetti, aveva depositato il primo accordo economico di € 15.500,00, che tuttavia le era stato respinto, sicchè, non essendo avvenuta l'ipotesi di omesso deposito, la violazione ascritta non è fondata. Quanto alla mancata pattuizione del pagamento rateale, tale forma di pagamento non è stata dalle parti rispettata e la conseguente sanzione può considerarsi ricompresa in quella di cui al dispositivo.

Dev'essere infine respinto il capo di imputazione afferente la responsabilità diretta della società Rossanese per violazione dell'art. 1 CGS ascritta al proprio dirigente Ferrante Antonio, in quanto tale violazione non risulta essere stata in effetti contestata. Ristretto il campo alla violazione dell'art. 94 comma 1 NOIF, devono essere conseguentemente applicate a carico dei deferiti le sanzioni previste dal previgente art. 7 comma 6 CGS (attuale art. 8 comma 8 CGS), applicabile con riferimento all'epoca dei fatti, come da seguente dispositivo.

P.Q.M.

commina: a carico del calciatore Fumarola Angelo la squalifica per anni uno; a carico del dirigente Ferrante Antonio l'inibizione per anni due; a carico della società FC Rossanese l'ammenda di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00), pari alla differenza tra la maggiore e la minore somma dei due accordi economici, nonché la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 42/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 27 marzo 2008 e ha assunto la seguente decisione:

**(159) – APPELLO DELLA SOCIETA' POL. CESSANITI DIL. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 15 PUNTI DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 85 del 15.1.2008)**

Letti gli atti;

Esaminato il reclamo proposto dalla Società Polisportiva Cessaniti avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale Reggio Calabria (pubblicata su C.U. Comitato Regione Calabria n. 85 del 15 gennaio 2008) con il quale è stata irrogata a carico della Società la sanzione della penalizzazione di punti 15 da scontarsi nel campionato in corso ex art. 6, comma 4 CGS (oggi art. 7, comma 4 CGS) in relazione all'art.13, comma 1 CGS (oggi art.16, comma 1 lett. G) Ascoltati il difensore della Polisportiva Cessaniti che ha concluso per l'accoglimento del reclamo ed il rappresentante della Procura Federale avv. Andrea Magnanelli che ha concluso per il rigetto del reclamo; Rilevato che, nella decisione di primo grado, sono stati ravvisati nella condotta del sig. Francesco Barbieri gli estremi dell'illecito sportivo e, conseguentemente, la Polisportiva Cessaniti è stata sanzionata per responsabilità oggettiva per i fatti ascrivibili al suo dirigente;

Ritenuto che nella impugnativa proposta:

- si nega l'esistenza di atti idonei a perseguire lo scopo di turbare la regolarità della competizione sportiva;
- si rileva l'esistenza di contatti fra tesserati tutt'al più definibili come contrari al principio di lealtà, correttezza e probità;
- si censura l'eccessività della sanzione irrogata in considerazione del fatto che i comportamenti ascritti al Barbieri sarebbero di portata marginale e comunque sarebbero rimasti a livello di mero tentativo ed in relazione al fatto che la norma applicata prevede la penalizzazione di un solo punto come sanzione minima;
- si evidenzia che il comportamento censurato è da imputarsi a soggetto non qualificato come legale rappresentante della Società trattandosi di ex dirigente;
- si fa notare come il risultato conseguito sul campo per la gara in questione sia stato negativo per la Società sanzionata che, pertanto, non aveva tratto alcun concreto vantaggio dalla condotta del Barbieri;

Considerato che, a seguito di attenta lettura degli atti del giudizio, è emerso:

- che il sig. Francesco Barbieri all'epoca dei fatti rivestiva la carica di consigliere della Polisportiva Cessaniti;
- che il Barbieri tentava più volte nei giorni precedenti la gara Pol. Cessaniti – ASC Tropea, nonché il giorno della gara e durante l'intervallo della stessa di convincere la dirigenza della ASC Tropea ad accordarsi per far vincere o comunque per chiudere la gara con un risultato utile alla Pol. Cessaniti;
- che tale circostanza veniva ammessa dallo stesso Barbieri concretizzando così l'esistenza di atti idonei a turbare la regolarità della competizione sportiva;
- che la ASC Tropea non aderiva alle richieste del Barbieri;

Valutato che i comportamenti tenuti dal Barbieri sono stati giustamente censurati dalla Commissione Disciplinare Territoriale che ha ritenuto lo stesso responsabile di illecito sportivo per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara in adesione alle prescrizioni dell'art. 6 commi 1 e 2 CGS all'epoca dei fatti (oggi art. 7, commi 1 e 2 CGS), atti che, alla luce delle considerazioni sopra riportate, non sono inquadrabili nella meno grave violazione del principio di lealtà, correttezza e probità. Accertata la gravissima responsabilità del Barbieri e scaturendo dalla stessa la responsabilità oggettiva della Polisportiva Cessaniti l'entità della sanzione irrogata va valutata proprio in relazione alla gravissima responsabilità del tesserato sicchè appare equa la sanzione irrogata anche in relazione alla giurisprudenza recentemente consolidata in seno a questa Commissione.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto dalla Società Polisportiva Cessaniti. Dispone l'incameramento della tassa reclamo già versata.

**(222) - RECLAMO DELLA SOCIETA' USC CORIGLIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI MERITO GARA CORIGLIANO-CALCIO ACRÌ DEL 27.1.2008 (delibera G.S. CC.UU. n. 94 del 30.1.2008 e n. 100 del 13.2.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Calabria C.U. n. 110 del 4.3.2008 – Campionato di Eccellenza).**

Visti gli atti;

letto il ricorso;

considerato che la Società USC Corigliano Calcio ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Calabria che ha rigettato i reclami avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale di cui ai CC.UU. n. 94 del 30.1.2008 (ammenda € 150,00, inibizione sig. Fabio Antonio Falbo fino al 27.3.2008 e inibizione sig. Antonio Palumbo fino al 20.3.2008) e n. 100 del 13.2.2008 (penalizzazione di 3 punti in classifica);

considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori;

considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

### **3. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 31/03/2008, ha adottato le seguenti decisioni :

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Romano	GENTILE	PRESIDENTE
- Avv. Francesco Saverio	BONACCI	COMPONENTE
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE

con l'assistenza del Segretario Sig. Emanuele DANIELE;

nonché in rappresentanza dell'A.I.A. Sig. Antonio Paone.

**RECLAMO N. 100 del Sig. COSTANZO Antonio (soc. Audace Decollatura)**  
**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°42 del 23.01.2008 (Squalifica fino al 31.01.2012).**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti il ricorrente, il direttore di gara e il Presidente della società Audace Decollatura;

RILEVATO

che dall'interrogatorio reso dal direttore di gara è emerso in modo chiaro ed inequivocabile, che il ricorrente Sig. Costanzo Antonio non è la persona che al termine della gara Platania – Audace Decollatura ebbe ad aggredirlo con un pugno in faccia e schiaffi;

Peraltro, il direttore di gara, durante la sua audizione ha prodotto un file fotografico, scattato a fine gara dal padre dello stesso, dove si raffigurano l'aggressore in compagnia del ricorrente, nonché del presidente della società Audace Decollatura;

La Commissione in data odierna ha sottoposto all'esame del ricorrente nonché del presidente della società Audace Decollatura la foto prodotta dal direttore di gara, ma questi non sono stati in grado di riconoscere l'aggressore, nonostante lo stesso sia raffigurato in loro compagnia con atteggiamento amichevole;

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Costanzo Antonio, revoca la sanzione della squalifica fino al 31.01.2012 inflitta dal Giudice Sportivo allo stesso, disponendo la restituzione della tassa reclamo.

Rimette il fascicolo al Giudice Sportivo per il riesame alla luce di quanto accertato (ai sensi dell'art. 14 del C.G.S.), nonché dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'accertamento dell'autore dell'aggressione a danno del direttore di gara.

**RECLAMO N. 143 della società POL. SAN GIOVANNELLO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°103 del 20.02.2008 (Ammenda di € 130,00, squalifica calciatore ROMEO Fabio fino al 20.08.2011, squalifica calciatore ROMEO Demetrio Antonio fino al 20.04.2009, squalifica calciatore ROMEO Francesco fino al 16.04.2008).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il direttore di gara a "chiarimenti";

## RILEVA

che all'esito dell'interrogatorio reso dal direttore di gara, i fatti per come dallo stesso verbalizzati, hanno ritrovato pieno riscontro, pur non di meno si rende necessario riesaminare la sanzione inflitta al calciatore Romeo Demetrio Antonio rapportandola alla gravità dei fatti dallo stesso commessi;

## P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ROMEO Demetrio Antonio fino al 31 DICEMBRE 2008; conferma nel resto l'impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

**RECLAMO N. 146 della società CALCIO CITTADELLA BONIFATI**

avverso la regolarità della gara Calcio Cittadella Bonifati – Football 3000 Pianopoli del 23.02.2008 Campionato Giovanissimi Regionali per presunta posizione irregolare del calciatore FABIO Matteo (Trasmesso dal G.S. per competenza).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni;  
sentito il direttore di gara a "chiarimenti";

## RILEVATO

Che l'arbitro ha confermato, dall'esame della copia del tesserino FIGC allegato agli atti del procedimento, che il calciatore indicato in distinta con il n.° 10 e partecipante alla gara corrisponde a Fabio Matteo nato il 21.06.1993;  
che, pertanto, il reclamo è infondato;

## P.Q.M.

La Commissione delibera :  
omologare il risultato della gara acquisito in campo Calcio Cittadella Bonifati – Football 3000 Pianopoli : 1 – 2;  
rigettare il ricorso e incamerarsi la relativa tassa.

**RECLAMO N. 158 della società A.C. DORIA**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°114 del 12.03.2008 (DUE punti di penalizzazione, DUE gare da disputare sul proprio campo a porte chiuse, ammenda di € 600,00, inibizione Sig. FRATTOLILLO Francesco fino al 12.12.2008).

**RECLAMO N. 159 del Sig. FRATTOLILLO Francesco (soc. A.C. Doria)**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°114 del 12.03.2008 (inibizione fino al 12.12.2008).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

preliminarmente dispone la riunione dei reclami n° 158 e 159 in epigrafe per evidenti ragioni di connessione;  
letti gli atti ufficiali e i reclami;  
sentito il Sig. Frattolillo Francesco;

## RILEVA

che dal supplemento di referto relativo alla gara del 9/3/2008 tra Doria e Verbicaro (I^ categoria, gir. A), risultano essersi verificati durante e dopo la gara gli episodi antisportivi e violenti ai danni dell'arbitro, dettagliatamente descritti dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato;  
che il referto ufficiale, è bene ribadirlo, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara, come previsto dall'art. 35 del C.G.S. e che pertanto i fatti in esso descritti devono considerarsi come acclarati;

che pertanto deve riconoscersi la responsabilità della società A.C. Doria e del suo dirigente Frattolillo Francesco già affermata dal giudice di primo grado, e la congruità delle sanzioni dallo stesso comminate;  
che comunque appare congruo, anche perché in linea con precedenti decisioni adottate dalla presente commissione, escludere dal novero delle sanzioni la perdita dei due punti di penalizzazione in classifica ai danni della società A.C. Doria;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo n° 158 annulla la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica;  
conferma per il resto il provvedimento impugnato e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante;  
rigetta il reclamo n° 159 e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 160 della società S.S.C. REAL ROSSANESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°114 del 12.03.2008 (Squalifica calciatore FILOCOMO Giuseppe per OTTO gare).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
ritenuto che da un'attenta lettura degli atti risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;  
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Filocomo Giuseppe ed in particolare che va tenuto conto dalle continue provocazioni dallo stesso subite da parte degli avversari;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore FILOCOMO Giuseppe a SEI giornate;  
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 161 della società U.S. ANDREOLESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°53 del 12.03.2008 (Ammenda di € 100,00 e DIFFIDA, squalifica allenatore RITORTO Domenico fino al 31.03.2008, squalifica calciatore COSENTINO Cristian fino al 23.03.2009).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la società reclamante;  
ritenuto che dal rapporto arbitrale e del commissario di campo risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Cosentino Cristian si è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso verso il direttore di gara che veniva, peraltro, colpito con uno schiaffo al viso;  
che l'allenatore Ritorto Domenico ha tenuto, a fine gara, un comportamento offensivo verso l'arbitro;  
che i sostenitori della reclamante si sono resi responsabili di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro ed a fine gara si sono introdotti negli spogliatoi tentando di forzare la porta di ingresso non riuscendo nel loro intento solo per l'intervento della forza pubblica;  
ritenuto che la sanzione inflitta a carico dell'allenatore Ritorto non è impugnabile ai sensi dell'art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S.;  
considerate congrue ed adeguate le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Cosentino Cristian e della società a titolo di responsabilità oggettiva;

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile nella parte in cui si impugna la squalifica dell'allenatore RITORTO Domenico;  
Rigetta nel resto il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 163 del Sig. MARUCA Eugenio (soc. Pro Martelletto)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°58 del 19.03.2008 (Squalifica fino al 31.03.2009).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il Sig. Maruca Eugenio, capitano della Pro Martelletto, reclamante;

## RILEVATO

Che il ricorrente ha individuato nei calciatori Quinzi Patrick Claudio e Aiello Antonio responsabili dell'aggressione; che, pertanto, la squalifica comminata nei confronti del Maruca Eugenio, quale capitano della Pro Martelletto, per gli atti di violenza commessi da calciatori non identificati, deve essere revocata;

## P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, revoca la sanzione della squalifica inflitta al calciatore MARUCA Eugenio;

Rimette gli atti al Giudice di prima istanza per la determinazione delle sanzioni a carico dei calciatori AIELLO Antonio e QUINZI Patrick Claudio;

dispone, infine, restituirsi la tassa versata.

**RECLAMO N. 164 della società U.S. PETRONA'**

**avverso la regolarità della gara Petronà – Mater Domini del 04.03.2008 Campionato Giovanissimi Provinciali (Delegazione di Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori BERTUCCI Sandy e DARDANO Manuele (Trasmesso dal G.S. per competenza).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVATO

Che alla gara in oggetto ha non preso parte il calciatore Bertucci Sandy (28.04.1992) che non aveva titolo a partecipare poiché di età superiore a quella consentita per il campionato Giovanissimi (1993 – 1994 / 12 anni compiuti);

che nella distinta di gara della società Pol. Mater Domini veniva inserito con il falso nome di Dardano Manuele altro calciatore, non identificato, che prendeva parte alla gara;

che il fatto assume particolare gravità tenendo conto della qualifica rivista e della natura del campionato;

## P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, irroga alla società POL. MATER DOMINI la punizione sportiva della perdita della gara (Petronà – Mater Domini del 04.03.2008) con il punteggio di 0 – 3;

irroga al dirigente Sig. MARINO Giuseppe (assistente Arbitrale) e Sig. LOTITO Nicola (dirigente accompagnatore e allenatore) l'inibizione di anni UNO e quindi fino al 31 MARZO 2009, irroga alla società POL. MATER DOMINI l'ammenda di € 200,00;

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 165 della società A.S.D. NUOVA PANNAONI**

**avverso la regolarità della gara Nuova Pannaoni – Comerconi (3 – 3) del 09.03.2008 Campionato TERZA Categoria (Delegazione di Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori CORSARO Antonio, VECCHIO Francesco, RASCAGLIA Filippo Giovanni e LEBRINO Giovanni Maria.**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVATO

che la Società A.C. Comerconi ha utilizzato nella gara in oggetto i calciatori indicati in epigrafe, ed in particolare che, Corsaro Antonio, Vecchio Francesco e Rascaglia Filippo Giovanni, risultano regolarmente tesserati con la società Comerconi, mentre LEBRINO Giovanni Maria, nato il 27/3/1984, risulta tesserato dal 3.11.2006 con la società D.M. Dolciaria Monardo Soriano di Soriano Calabro, e non aveva quindi titolo a partecipare alla gara;

## P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, irroga alla società A.C. COMERCONI la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0 – 3;

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

**RECLAMO N. 166 della società A.C. ROCCA DI NETO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale n°35 del 05.03.2008 (Punizione sportiva perdita della gara Rocca di Neto – Mesoraca con il punteggio di 0 – 3, DUE punti di penalizzazione, DUE giornate di squalifica del campo, Ammenda di € 250,00, squalifica calciatori AIELLO Rosario, LIDONNICI Antonio e SENDENTE Teodoro per SEI gare).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

preliminarmente si rileva che non è stata fornita la prova della trasmissione del reclamo alla controparte e pertanto il reclamo stesso è inammissibile sul punto relativo alla perdita della gara;

## RILEVA

che nel supplemento di referto relativo alla gara del 1° marzo 2008 tra Rocca di Neto e Mesoraca (2° cat.), l'arbitro riferisce che alla fine del primo tempo il capitano della società Mesoraca accompagnato da un Carabiniere si presentava nello spogliatoio dell'arbitro per denunciare una serie di minacce ricevute nell'intervallo da parte di alcune persone della soc. Rocca di Neto che erano entrati nello spogliatoio della Mesoraca per minacciare verbalmente i giocatori, intimando loro di perdere la partita e che in caso contrario "sarebbe finita in malo modo".

Per tale motivo il capitano del Mesoraca dichiarava che la sua squadra era intenzionata a non scendere in campo perché non vi erano le condizioni per riprendere la gara.

Dopo aver rappresentato la situazione al capitano del Rocca di Neto e tranquillizzato i calciatori del Mesoraca, anche grazie all'arrivo di altri Carabinieri, la gara poteva riprendere.

Al 48° s.t., dopo la segnalazione di 4 minuti di recupero, scoppiava una rissa a centrocampo che coinvolgeva calciatori di entrambe le squadre, tra i quali il direttore di gara identifica tre calciatori del Mesoraca (Catanzaro, Marrazzo e Ruperto) e tre del Rocca di Neto (Aiello, Lidonnici, Sendente).

Il tutto accadeva mentre la gara era in svolgimento.

Specifica l'arbitro: *"Preciso che ad iniziare sono stati i giocatori della società Rocca di Neto e quindi quelli implicati della società ospite si sono dovuti difendere"*.

Inoltre entravano in campo almeno tre persone del pubblico che aggredivano i calciatori del Mesoraca ed uno in particolare, Ruperto Carmine, il quale veniva violentemente colpito alla testa e si accasciava al suolo esanime, per essere successivamente trasportato dal 118 all'Ospedale di Crotona per accertamenti.

I Carabinieri e i dirigenti di entrambe le società si prodigavano per calmare gli animi e far rientrare le squadre negli spogliatoi.

A questo punto l'arbitro riteneva che non sussistevano più le condizioni per terminare la gara, anche perché nel frattempo, alle ore 17,50, era sopraggiunta l'oscurità.

Alla stregua di ciò, preso atto delle accuse precise e circostanziate da parte dell'arbitro che ha inteso identificare i tre calciatori del Rocca di Neto (Aiello, Lidonnici e Sendente) come i veri e unici responsabili della rissa, in realtà una aggressione ai danni di tre calciatori della Mesoraca, deve ritenersi che il Giudice Sportivo ha correttamente riconosciuto la responsabilità dei tre calciatori della soc. Rocca di Neto per l'aggressione ai danni dei calciatori avversari e per la procurata rissa.

In conseguenza di detti fatti e dell'entrata abusiva in campo di persone non autorizzate che aggredivano i calciatori del Mesoraca, in particolare Ruperto Carmine al quale procuravano un trauma commotivo cerebrale, deriva la responsabilità oggettiva della società Rocca di Neto.

L'entità delle sanzioni è da valutarsi congrua rispetto alla gravità e alla pericolosità degli episodi appena descritti.

Essendo accertate le responsabilità per i fatti in questione, non sussistono ragionevoli motivi per trasmettere gli atti alla Procura Federale.

## P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile sul punto relativo alla perdita della gara;

Rigetta per il resto l'impugnato provvedimento e dispone incamerarsi la tassa.

Dispone, infine, revocare il provvedimento del giudice Sportivo nella parte in cui trasmette gli atti alla Procura Federale.

**RECLAMO N. 167 del Sig. GRECO Francesco (soc. ASD Malito)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°34 del 12.03.2008 (Squalifica per QUATTRO gare).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il delegato del ricorrente;  
ritenuto che da una specifica ed attente lettura degli atti risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;  
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Greco Francesco ed in particolare che va tenuto conto delle circostanze in cui si è verificato il comportamento del ricorrente;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore GRECO Francesco a TRE giornate;  
dispone, infine, restituirsi la tassa versata.

**RECLAMO N. 168 della società A.C. BENESTARE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°39 del 19.03.2008 (Squalifica calciatore MARTA Roberto per TRE giornate, squalifica calciatore NASTASI Salvatore per DUE giornate).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
rilevato che il reclamo avverso la squalifica del calciatore NASTASI Salvatore per DUE giornate è inammissibile poiché in violazione dell'art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S. (non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara);  
ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore Marta Roberto per aver colpito con azione di gioco lontana con un violento calcio alle gambe un calciatore avversario, appare congrua;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore NASTASI Salvatore;  
rigetta il reclamo contro la squalifica del calciatore MARTA Roberto;  
dispone, infine, incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Dott. Saverio Mirarchi

IL PRESIDENTE  
Prof. Antonio Cosentino